



**Piano dei Controlli
della**

INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

"MELA ALTO ADIGE"

O

"SÜDTIROLER APFEL"

Redatto da:

RQ

Approvato da:

DIR



Indice Generale

1. PREMESSA	3
2. RIFERIMENTI DOCUMENTALI	3
3. TERMINI E DEFINIZIONI	4
4. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	5
4.1. Soggetti coinvolti	6
5. ADESIONE AL SISTEMA DEI CONTROLLI	6
5.1. Domanda di accesso (I° Anno)	6
5.2. Comunicazione di eventuali modifiche alle situazioni descritte nella domanda di accesso iniziale	7
6. REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI SOGGETTI ADERENTI AL SISTEMA DI CONTROLLO	7
6.1. Valutazione della domanda di accesso e registrazione	7
6.2. Verifica Ispettiva Iniziale	7
6.3. Rilascio della certificazione di conformità (Riconoscimento)	8
6.4. Validità della registrazione e della certificazione di conformità (riconoscimento)	8
6.5. Recesso dal sistema di controllo (rinuncia)	9
7. PROCEDURE DI SORVEGLIANZA	9
7.1. Attività di mantenimento e verifiche ispettive di sorveglianza	9
7.2. Sorveglianza sulle caratteristiche del prodotto	11
7.2.1. Sorveglianza analitica sul prodotto	11
7.2.2. Sorveglianza in autocontrollo	11
7.2.3. Sorveglianza SQK	12
8. PRESCRIZIONI ACCESSORIE	12
8.1. Autocontrollo	12
8.2. Tenuta della rintracciabilità dei lotti di confezionamento	13
8.3. Separazione delle Linee Produttive	13
8.4. Adempimenti documentali dei soggetti riconosciuti	13
8.5. Denunce di Produzione	14
8.6. Produzioni massime	14
8.7. Materiale di designazione e presentazione	14
8.8. Quote dovute	15
9. DISCIPLINA PRODUTTIVA	15
10. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ	16
10.1. Gestione delle non conformità da parte degli Operatori	16
10.2. Gestione delle non conformità da parte di SQK	16
11. RICORSI	17
12. ALLEGATI	17
13. SCHEMA DEI CONTROLLI	17



1. PREMESSA

Il Regolamento (UE) n.2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 richiede che i prodotti agroalimentari che beneficiano della Indicazione Geografica Protetta (IGP) o della Denominazione Origine Protetta (DOP) siano ottenuti in conformità al relativo Disciplinare e che la rispondenza ai requisiti disciplinati sia controllata da organismo di controllo autorizzate dagli stati membri.

SQK - CONTROLLO QUALITÀ ALTO ADIGE, quale Organismo di Controllo autorizzato ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99 per il prodotto agroalimentare ad Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel", ha definito il presente documento come guida per lo svolgimento delle attività di controllo di conformità sui requisiti di prodotto e processo della suddetta Indicazione Geografica Protetta.

Il presente documento descrive l'insieme dei controlli ai quali la filiera produttiva e il prodotto devono essere sottoposti affinché i prodotti possano essere identificati con il logo distintivo della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel".

L'insieme dei controlli di conformità è costituito dall'autocontrollo (Controlli interni), corrispondenti alle attività di verifica, registrazione, misura e controlli svolte presso i propri siti produttivi dai produttori, dagli intermediari e dai confezionatori e dai controlli di conformità svolti dall'organismo di controllo autorizzato.

Il presente Piano dei Controlli, redatto sulla base del Disciplinare depositato c/o il Ministero competente e trasmesso per la registrazione ai competenti Servizi dell'unione europea, contiene tutti gli elementi che caratterizzano la "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel".

Secondo quanto previsto dal presente Piano dei Controlli, le attività di autocontrollo implementate dai soggetti della filiera disciplinati danno origine a registrazioni, le quali sono esaminate e valutate nel corso delle verifiche ispettive (ispezioni) effettuate da SQK. Pertanto i soggetti della filiera riconosciuti devono conservare tutta la documentazione derivante dall'autocontrollo e renderla disponibile per i controlli di conformità svolti da SQK.

2. RIFERIMENTI DOCUMENTALI

Reg. (UE) n. 1143/2024, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Reg. (UE) n. 625/2017, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Reg. (UE) n. 1169/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" e delle modifiche allo stesso proposte e concesse con Reg CE 263 del 18/03/2013 e con Regolamento UE 2023/1761 dalla Commissione del 6 settembre 2023 e con Decreto 29 agosto 2024;



PROVVEDIMENTO 14 settembre 2023. Approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel». (pubblicato GU n. 223 del 23 settembre 2023);

DECRETO 29 agosto 2024, modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel». (pubblicato GU n. 220 del 19 settembre 2024);

L.128/1998 - L. Comunitaria 1995-97, con particolare riferimento all'art. 53 così come sostituito dall'art. 14 della Legge 526/1999;

D. Lgs 15.12.2017, n. 231, concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 170 del 12 agosto 2016;

D. Lgs 19.11.2004, n. 297, Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

D.M. 12.03.2008 "Riconoscimento del Consorzio per la Tutela Mela Alto Adige e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art.14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n.526";

D.M. 18 ottobre 2023 Conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela "Consorzio Mela Alto Adige – Südtiroler Apfelkonsortium" a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della I.G.P. "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel";

ISO/IEC 17025, Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura;

UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 – requisiti relativi agli organismi che gestiscono i sistemi di certificazione di prodotti, processi e servizi.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Zona di Produzione: zona delimitata per la produzione della "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" prevista dal Disciplinare.

Richiedente: azienda agricola, intermediario o centro di confezionamento che richiede a SQK di accedere al sistema di controllo.

Soggetto registrato: soggetto inserito nel sistema di controllo e certificazione SQK a seguito di valutazione positiva della domanda di accesso.

Soggetto riconosciuto: soggetto inserito nel sistema di controllo e certificazione SQK, che ha ricevuto la Certificazione di Conformità.

Certificazione di riconoscimento: atto mediante il quale SQK dichiara che un operatore è formalmente iscritto nell'elenco degli operatori dell'IGP "Mela Alto Adige".

Operatore: azienda agricola, intermediario e centro di confezionamento che presenta a SQK l'adesione al sistema dei controlli.

Apprezzamento: unità produttiva omogenea per specie orticola e varietà coltivata.

Partita: quantità omogenea di prodotto raccolta, conferita e lavorata da un unico soggetto in un'unica soluzione per cui è possibile garantire l'identificazione e la rintracciabilità.

Lotto: "un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotta, fabbricata o confezionate in circostanze praticamente identiche..."; "il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunità



economica europea ed è apposto sotto la propria responsabilità" (art.17 – D.Lgs 15.12.2017 n. 231).

Azienda Agricola: soggetto registrato e riconosciuto che mediante la conduzione di meleti ubicati nella zona di produzione, produce mele delle varietà autorizzate conferendo prodotto idoneo al condizionamento.

Intermediario: soggetto registrato e riconosciuto che svolge attività di intermediazione nel trasferimento del prodotto dalle aziende agricole ai confezionatori con o senza attività di conservazione o stoccaggio del prodotto raccolto, successivamente destinato al confezionamento.

Confezionatore: soggetto registrato e riconosciuto che svolge attività di confezionamento del prodotto apponendovi il marchio identificativo della Indicazione Geografica Protetta con o senza attività di conservazione o stoccaggio.

Autocontrollo: verifica del rispetto dei requisiti di conformità della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" attuata e registrata da parte del soggetto della filiera che la mette in atto.

Attività di controllo: Esame documentale, ispettivo ed analitico mediante il quale SQK verifica il rispetto dei requisiti di conformità specificati nel presente Piano dei Controlli.

Prodotto finito: prodotto ottenuto in conformità ai requisiti previsti idoneo ad essere identificato con il contrassegno distintivo della IGP Mela Alto Adige.

"Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" IGP: prodotto finito conforme recante il logo distintivo della denominazione.

Non conformità: mancato rispetto di requisiti specificati. Le non conformità possono essere:

- **gravi:** irregolarità che generano presupposti di non conformità per la materia prima e per il prodotto e/o la perdita dei requisiti di tracciabilità del prodotto stesso.
- **lievi:** non corrispondenza delle attività svolte che non pregiudicano la conformità della materia prima e del prodotto.

Azione Correttiva: attività volta alla correzione di una non conformità.

MASAF: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

ICQRF: Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Disciplinare della "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel": documento redatto in conformità al Reg. CE 1151/2012 contenente: nome del prodotto, descrizione del prodotto, delimitazione dell'area geografica, prove dell'origine del prodotto da tale zona, descrizione del metodo di ottenimento del prodotto, caratteristiche del prodotto, modalità di confezionamento e di etichettatura; tale documento è depositato c/o il Ministero competente e i competenti Servizi dell'Unione Europea.

Etichettatura: le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli presenti su imballaggi, documenti, cartoncini, etichette, nastri e fascette che accompagnano o concernono i prodotti a Indicazione Geografica Protetta.

Consorzio di Tutela: Consorzio di Tutela incaricato con decreto del MIPAAF ai sensi della legge 21.12.1999 n.526, con particolare riferimento all'art.14.

Autorità di vigilanza: Ministero competente e Provincia Autonoma di Bolzano.

4. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Piano persegue la finalità di identificare ed assicurare attraverso attività di valutazione, ispezioni e prove, il rispetto dei requisiti disciplinati della filiera di produzione della



Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" e trova applicazione, per le specifiche attività, presso tutti i soggetti che intendono avvalersi di tale denominazione.

4.1. Soggetti coinvolti

Sono assoggettati alle prescrizioni del presente sistema di controllo le aziende agricole, gli intermediari e confezionatori (complessivamente indicati come Operatori) che concorrono alla produzione di un lotto di mele che si vuole identificare come Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel".

Gli Operatori che intendono produrre per la IGP "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel", devono far pervenire a SQK le adesioni al sistema dei controlli e adeguarsi alle prescrizioni previste nel Disciplinare e nel presente Piano dei controlli approvato dal Ministero competente.

È cura di SQK procedere all'accertamento della conformità dei suddetti soggetti alle prescrizioni del Disciplinare secondo le modalità e la frequenza riportate nel presente documento.

5. ADESIONE AL SISTEMA DEI CONTROLLI

5.1. Domanda di accesso (I° Anno)

Al primo anno di adesione, ciascun soggetto che prevede di partecipare alla filiera produttiva della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel", deve far pervenire a SQK la Domanda di Accesso al Sistema di Controllo (Allegato 1), redatta e sottoscritta direttamente dal richiedente e corredata dalla documentazione prevista, entro e non oltre il 31 maggio di ogni campagna.

Le domande possono essere trasmesse a SQK:

- direttamente dal soggetto richiedente;
- dal Consorzio di Tutela riconosciuto dal Ministero competente, previa delega di tutti gli operatori rappresentati (con allegato l'elenco degli operatori rappresentati);
- dalle cooperative o altre organizzazioni previa delega di tutti i loro fornitori (con allegato l'elenco degli operatori rappresentati);

La delega deve contenere l'esplicita indicazione che le responsabilità derivanti da inadempienze del soggetto delegante nella conduzione delle attività di produzione relative alla "Mela Alto Adige" IGP sono di esclusiva sua responsabilità così come gli obblighi che ne derivano.

Con l'atto della presentazione a SQK della richiesta di accesso al sistema di controllo e certificazione i soggetti notificati nella domanda accettano integralmente i contenuti del Piano dei controlli ed assumono la diretta responsabilità delle attività svolte ai fini della "Mela Alto Adige" IGP.

Successivamente è cura di SQK procedere a svolgere i controlli di conformità secondo la frequenza e le modalità previste dal presente documento.

Per le aziende agricole si dovrà inoltre allegare alla Domanda di Accesso al sistema di controllo "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" (Allegato 1):

- L'elenco identificativo degli appezzamenti destinati alla produzione della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel";

Gli intermediari ed i confezionatori dovranno allegare alla Domanda di Accesso al sistema di controllo "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" (Allegato 1):

- L'elenco identificativo degli stabilimenti destinati allo stoccaggio/lavorazione/confezionamento dei prodotti ad Indicazione Geografica Protetta (Allegato 2);

- Una descrizione degli impianti e dei locali di lavorazione, conservazione e confezionamento (Layout) con indicazione delle linee dedicate alle lavorazioni di prodotto IGP (in caso venga attuata una separazione spaziale dei cicli di lavorazione);

- Copia dell'autorizzazione sanitaria e/o documento sostitutivo in conformità a quanto previsto



dalla legislazione locale;

Le informazioni richieste dall'allegato 2 potranno essere inoltrate dal richiedente all'ODC utilizzando la modulistica in oggetto oppure documenti e/o registri propri anche in formato elettronico, purché siano previste tutte le voci incluse nel sopra citato modello.

Per richiedenti, i quali hanno acquisiti appezzamenti da soggetti già immessi al sistema e hanno comunicato questo fatto a SQK, la domanda di accesso può avvenire fino a 10 giorni lavorativi prima dell'inizio della raccolta.

5.2. Comunicazione di eventuali modifiche alle situazioni descritte nella domanda di accesso iniziale

Qualora le situazioni documentate nella domanda iniziale di accesso al sistema di certificazione (o nelle eventuali integrazioni) e nella documentazione allegata alla stessa fossero oggetto di variazioni sostanziali concernenti elementi disciplinati, i soggetti della filiera interessati sono tenuti a comunicare formalmente entro 15 giorni le modifiche intervenute.

Per variazioni sostanziali devono intendersi tutte le modifiche che hanno, o che possono avere, capacità di pregiudicare lo stato di conformità di prodotti o processi, la corretta rintracciabilità delle produzioni, la titolarità dei diritti e degli obblighi.

Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, SQK valuta la documentazione pervenuta, riservandosi la facoltà di effettuare verifiche ispettive e/o richieste di integrazioni documentali in relazione alla natura delle variazioni segnalate.

Nel caso di aziende agricole che fanno parte di una cooperativa o di un'altra organizzazione la comunicazione delle modifiche intervenute può essere inoltrata per il tramite della cooperativa o dell'organizzazione medesima a SQK.

6. REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI SOGGETTI ADERENTI AL SISTEMA DI CONTROLLO

6.1. Valutazione della domanda di accesso e registrazione

Ricevuta la domanda e la documentazione allegata, SQK, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, ne verifica adeguatezza, completezza e conformità.

In caso di documentazione incompleta o non adeguata, SQK richiederà integrazione al richiedente della documentazione aggiuntiva necessaria.

In caso di valutazione positiva della domanda, il richiedente viene registrato e SQK dispone per l'esecuzione della verifica ispettiva iniziale.

6.2. Verifica Ispettiva Iniziale

Nel corso della verifica ispettiva iniziale, gli ispettori SQK verificano la corrispondenza delle condizioni rispetto a quanto comunicato nella documentazione presentata con la domanda nonché la capacità di soddisfare i requisiti disciplinati per le specifiche attività svolte dai richiedenti.

Inizialmente vengono effettuate verifiche ispettive sul 100% dei soggetti coinvolti. In caso di richiedenti, i quali hanno acquisiti appezzamenti da soggetti già immessi al sistema e hanno comunicato questo fatto a SQK, non occorre effettuare la verifica ispettiva iniziale.

Oggetto della valutazione iniziale saranno, in particolare, i seguenti aspetti:

per le aziende agricole:

- effettiva collocazione dei siti produttivi all'interno della zona delimitata;
- la sostanziale coerenza con le informazioni riportate nella domanda di accesso;
- caratteristiche colturali (varietà, densità, sestì di impianto, ecc.);
- gestione del terreno (analisi del terreno, piano di concimazione o adozione della "linea



- guida per la fertilizzazione della produzione integrata", ecc.);
- tecniche di coltivazione (es. registrazione interventi colturali, ecc);

per gli intermediari e confezionatori

- l'effettiva collocazione dei siti produttivi all'interno della zona delimitata;
- l'adeguatezza delle strutture e degli impianti;
- la registrazione dei dati di carico/scarico e la presenza di un elenco delle aziende agricole fornitrici;
- la sostanziale coerenza con le informazioni riportate nella domanda iniziale;
- la conformità circa le modalità di conservazione;
- l'adeguatezza dei sistemi per l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto dal ricevimento fino alla vendita.

6.3. Rilascio della certificazione di Riconoscimento

Acquisiti gli esiti della visita ispettiva iniziale e la documentazione prevista dal presente piano, il soggetto interno a SQK deputato al riesame dell'attività di valutazione avanza al Comitato di Certificazione, che delibera entro 15 giorni, la proposta di inserimento dell'operatore nell'elenco dei soggetti riconosciuti della IGP "Mela Alto Adige". Se la valutazione è positiva l'operatore è formalmente iscritto nell'elenco degli operatori idonei e riceve da SQK la relativa comunicazione (Certificato di riconoscimento).

A seguito di esito positivo della verifica ispettiva iniziale (o a seguito della valutazione positiva della domanda di accesso in caso di richiedenti, i quali hanno acquisiti appezzamenti da soggetti già immessi al sistema), SQK delibera il rilascio della certificazione di conformità al soggetto richiedente, al quale viene inviata comunicazione di riconoscimento.

Gli Operatori riconosciuti idonei ed iscritti all'apposito elenco possiedono quindi i requisiti strutturali e funzionali (adeguatezza di strutture ed impianti ed adeguatezza delle procedure di produzione) per concorrere alla produzione del prodotto agricolo e dimostrano di poter ottenere un prodotto finito conforme ai requisiti del Disciplinare di riferimento.

Per quanto riguarda le modalità di apposizione sulle confezioni della Indicazione Geografica Protetta del marchio distintivo e delle indicazioni previste in applicazione della disciplina della Indicazione Geografica Protetta, i confezionatori devono attenersi esclusivamente e scrupolosamente al rispetto di quanto richiesto, previsto o ammesso dal Disciplinare di produzione e dal presente Piano dei Controlli.

I soggetti riconosciuti devono comunicare a SQK la data di inizio delle attività di confezionamento e di immissione al consumo del prodotto ad Indicazione Geografica Protetta, al fine di permettere la pianificazione delle attività di sorveglianza.

6.4. Validità della registrazione e della certificazione di conformità (riconoscimento)

La registrazione e la certificazione di conformità, ai fini della Indicazione Geografica Protetta, inizialmente deliberate, fatti salvi i casi di rinuncia o recesso volontario del soggetto, sono correlate alla validità dell'autorizzazione ministeriale rilasciata a SQK ai fini dell'espletamento dei controlli di conformità. Il riconoscimento e l'iscrizione negli elenchi di SQK ai fini della IGP sono automaticamente rinnovati, fino a disdetta degli operatori interessati. Nel caso di rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento dei controlli di conformità SQK opera in regime di continuità con il mantenimento delle situazioni precedentemente riconosciute. Qualora il Piano dei Controlli e il tariffario della denominazione avessero a subire delle modifiche, approvate dalle competenti Autorità, il mantenimento nel sistema di controllo è subordinato all'integrale accettazione delle nuove condizioni. L'accettazione può avvenire anche tramite l'organizzazione delegata dal richiedente nella domanda di accesso al sistema di controllo.



6.5. Recesso dal sistema di controllo (rinuncia)

Il soggetto registrato e/o riconosciuto che intende recedere dal sistema dei controlli dovrà inoltrare a SQK richiesta scritta per l'applicazione delle opportune procedure di aggiornamento dell'elenco della Indicazione Geografica Protetta.

A seguito della rinuncia, l'ex soggetto riconosciuto è obbligato a:

- non utilizzare i segni identificativi della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" (etichette, confezioni, ecc.);
- eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento o simbolo della certificazione;

La notifica del recesso comporta la cancellazione del soggetto interessato dal relativo elenco detenuto da SQK.

A seguito di recesso, il soggetto che intende accedere nuovamente al sistema di controllo della Indicazione Geografica Protetta, dovrà attenersi a quanto previsto al paragrafo 5.1. del presente Piano dei Controlli, dovrà pertanto attuare un nuovo iter di riconoscimento.

7. PROCEDURE DI SORVEGLIANZA

7.1. Attività di mantenimento e verifiche ispettive di sorveglianza

A seguito delle attività di riconoscimento, i soggetti della filiera ad Indicazione Geografica Protetta registrati e riconosciuti, sono assoggettati ai controlli di conformità per i requisiti disciplinati e applicabili secondo le modalità e le frequenze descritte; pertanto nel corso del periodo di validità della certificazione di conformità, tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo e certificazione saranno sottoposti ad un'attività di sorveglianza consistente sia in valutazioni documentali che in verifiche ispettive.

Al fine di garantire la costante conformità ai requisiti disciplinati, SQK controlla annualmente, per tutti i soggetti controllati, la corretta compilazione della documentazione relativa all'autocontrollo, valutando in particolare il mantenimento della rintracciabilità del prodotto, i controlli aziendali sulle modalità di produzione, le quantità totali lavorate e confezionate.

Le verifiche ispettive di controllo annuale devono avvenire in concomitanza con almeno una delle attività lavorative previste dal disciplinare di produzione. Qualora non sia possibile svolgere la verifica di controllo in concomitanza con le attività di lavorazione, essa sarà effettuata su base documentale, pur assicurando la verifica sul prodotto secondo le frequenze stabilite dal piano dei controlli.

I soggetti appartenenti alla filiera produttiva disciplinata sono tenuti al rispetto dei requisiti disciplinati e degli adempimenti previsti dal Piano dei Controlli, in relazione alle attività effettuate ai fini della IGP. In particolare, sono tenuti a documentare, conservare, rendere disponibili ai controlli di conformità effettuati da SQK e trasmettere secondo quanto previsto o necessario adeguate registrazioni documentate in riferimento all'attività svolta in autocontrollo ed al rispetto dei requisiti applicabili ai fini della Indicazione Geografica Protetta.

I soggetti di filiera devono, inoltre, fornire disponibilità ed accettare i controlli di conformità, con o senza preavviso, che SQK intende effettuare al fine della valutazione di conformità presso i siti produttivi e/o altri eventuali siti di interesse.

Nello schema dei controlli di cui al successivo paragrafo 13 sono dettagliati gli adempimenti in autocontrollo a carico dei soggetti disciplinati, in relazione alle attività svolte, nonché i corrispondenti controlli di conformità (in riferimento al soggetto, alle fasi di processo disciplinate ed ai requisiti puntualmente applicabili) da attuarsi a cura di SQK ai fini dei riscontri di conformità al Disciplinare della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel".



Nello schema dei controlli sono inoltre evidenziate le possibili situazioni di non conformità, il relativo livello di importanza e le azioni poste in essere da SQK come conseguenza di un loro eventuale riscontro.

L'insieme complessivo dei controlli sulla Indicazione Geografica Protetta è costituito, pertanto, sia da attività poste direttamente a carico dei soggetti della filiera disciplinata (attività di autocontrollo), sia dai controlli di conformità effettuati da SQK al fine di accertare la conformità alla disciplina applicabile ai fini della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" e consistenti in verifiche ispettive sugli operatori di filiera e in prove sul prodotto.

Le attività di sorveglianza effettuate da SQK consistono in:

Aziende agricole

Verifiche ispettive annuali sul 35% delle aziende agricole, inteso come un terzo del totale dei soggetti a rotazione annua + 2% dei soggetti già controllati negli anni precedenti.

Oggetto della valutazione saranno il controllo delle registrazioni dei parametri di processo disciplinati degli seguenti aspetti:

- gestione del terreno (analisi del terreno, piano di concimazione o adozione della "linea guida per la fertilizzazione della produzione integrata");
- tecniche di coltivazione (registrazione operazioni colturali);
- verifica delle registrazioni dei quantitativi raccolti e conferiti/venduti e della loro corrispondenza.

Nell'ambito di tale campione verrà estratto un subcampione rappresentativo del 12% del totale delle aziende agricole riconosciute su cui verrà effettuato anche il controllo dei requisiti strutturali degli impianti frutticoli.

Oggetto della valutazione saranno i seguenti aspetti:

- effettiva collocazione dei siti produttivi all'interno della zona delimitata;
- la sostanziale coerenza con le informazioni riportate nella domanda di accesso o successive integrazioni;
- caratteristiche colturali (varietà, densità, sestri di impianto, ecc.).

Intermediari e confezionatori

Per quanto riguarda intermediari e confezionatori vengono eseguiti annualmente controlli sul 35% dei soggetti coinvolti, inteso come un terzo del totale dei soggetti a rotazione annua + 2% dei soggetti già controllati.

Oggetto della valutazione saranno i seguenti aspetti:

- l'effettiva collocazione dei siti produttivi e dei siti di condizionamento all'interno della zona delimitata;
- adeguatezza strutture ed impianti;
- verifica delle registrazioni dei quantitativi in entrata, conservati e commercializzati e della loro corrispondenza.
- la sostanziale coerenza con le informazioni riportate nella domanda iniziale e successive integrazioni;
- l'adeguatezza dei sistemi per l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto dal ricevimento fino al confezionamento/immissione al consumo;
- la verifica della corretta applicazione delle modalità di designazione e presentazione del prodotto ad Indicazione Geografica Protetta;

Nell'allegato Schema dei Controlli della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" di cui al paragrafo 13, sono descritti, in riferimento alle diverse fasi del processo di produzione della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler



Apfel", i controlli e le attività che aziende agricole, intermediari e confezionatori devono attuare per identificare le proprie partite di prodotto come "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" e la tipologia e le frequenze dei controlli di conformità svolti da SQK.

7.2. Sorveglianza sulle caratteristiche del prodotto

7.2.1. Sorveglianza analitica sul prodotto

La valutazione della conformità del prodotto finito idoneo alla IGP deve essere effettuata mediante riscontri sul prodotto in corso di confezionamento o sul prodotto confezionato; tali controlli di conformità sono svolti sia in autocontrollo dai soggetti produttivi della filiera interessati, sia da SQK secondo le modalità di seguito evidenziate.

Qualora il prodotto risultasse non conforme ai requisiti disciplinati, il detentore è tenuto alla esclusione del prodotto dal circuito della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" registrando opportunamente i quantitativi oggetto di tali interventi; deve essere inoltre fornita evidenza oggettiva di eventuali non conformità emerse e delle relative modalità di gestione.

7.2.2. Sorveglianza in autocontrollo

Il confezionatore si accerta in autocontrollo che il prodotto ottenuto ai fini della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" presenti i requisiti di conformità previsti dal Disciplinare.

I requisiti di conformità relativi al tenore zuccherino e i valori di durezza espressi in kg/cm² dei frutti entro due mesi dalla raccolta vengono accertati in autocontrollo mediante analisi del prodotto con campione formato da almeno 10 frutti selezionati casualmente dal prodotto confezionato o in corso di confezionamento (invio campione a un laboratorio o determinazione in azienda con strumentazione opportunamente tarata).

La rispondenza alle caratteristiche merceologiche (calibro, categoria, sovraccolore) disciplinate sono verificate in autocontrollo in continuo mediante valutazione del prodotto finito prima della sua immissione in commercio.

Qualora il prodotto non corrispondente ai requisiti previsti dal Disciplinare sia già stato confezionato, lo stesso deve essere smarchiato.

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti previsti dal Disciplinare relativamente alla difesa tramite le tecniche e metodi a basso impatto ambientale, le aziende svolgeranno in autocontrollo un'analisi ogni 2000 tonnellate di prodotto, riferibile ad un singolo produttore. La relativa documentazione di analisi deve essere conservata dall'azienda con i riferimenti identificati del lotto di prodotto analizzato e resa disponibile ai controlli di conformità di SQK.

Con la registrazione delle quantità confezionate come IGP "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" il confezionatore dichiara, sotto la propria responsabilità, la conformità del prodotto.

Il confezionatore deve produrre, conservare e rendere disponibili ai controlli le registrazioni relative alle attività di autocontrollo, sulle quali deve essere chiaramente identificato il prodotto sottoposto a controllo. I documenti di autocontrollo devono essere prodotti secondo le frequenze previste, conservati e resi disponibili per i controlli di conformità; deve essere inoltre fornita evidenza oggettiva di eventuali non conformità emerse e delle relative modalità di gestione.

Frequenza analisi in autocontrollo dei confezionatori

Specifiche tecniche	Frequenza del Controllo
Caratteristiche merceologiche ¹ (calibro, categoria, sovraccolore) e tenore zuccherino ² e durezza ²	Ogni 1000 tonnellate di prodotto confezionato in proporzione alle varietà

¹ Non richiesto per le mele destinate esclusivamente alla trasformazione

² Entro due mesi dalla raccolta



**PIANO DEI CONTROLLI DELLA I.G.P.
"MELA ALTO ADIGE" O "SÜDTIROLER APFEL"**

KP IGP 01
Rev.03 – 20.09.2024
Pag. 12 di 17

In caso di non conformità il soggetto interessato dovrà ripetere l'analisi su un altro campione secondo le stesse modalità precedentemente indicate, al fine di dimostrare la conformità del prodotto.

7.2.3. Sorveglianza SQK

Annualmente, presso i confezionatori che immettono in commercio il prodotto ad Indicazione Geografica Protetta, SQK esegue campionamento e controllo del prodotto ai fini dell'accertamento della conformità ai requisiti del Disciplinare, secondo le frequenze riportate nella tabella, tali frequenze possono variare in funzione del riscontro di non conformità.

Specifiche tecniche	Frequenza del Controllo
Caratteristiche merceologiche ¹ (calibro, categoria, sovraccolore) e tenore zuccherino ² e durezza ²	Ogni 4000 tonnellate di prodotto confezionato

¹ Non richiesto per le mele destinate esclusivamente alla trasformazione

² Entro due mesi dalla raccolta

L'attività di controllo sul prodotto viene attuata da ispettori di SQK, appositamente addestrati allo scopo con strumentazione opportunamente tarata (o altrimenti con l'invio dei campioni a un laboratorio), prima della commercializzazione.

La tempistica e frequenza dell'attività ispettiva svolta da SQK è tale da garantire il rispetto del numero di campioni indicati nella tabella precedente.

Per svolgere le operazioni di campionamento SQK segue le seguenti disposizioni.

Il campione dovrà essere prelevato durante la lavorazione/il confezionamento dello stesso o, in alternativa, su prodotto già lavorato/confezionato. Ogni campione viene prelevato da un lotto omogeneo (stessa origine, stesso calibro, stesso tipo di confezionamento). Tutte le mele di almeno uno strato della confezione vengono controllate. Il campione è costituito da almeno 100 frutti, prelevati da almeno 3 confezioni separate. Il rispetto dei parametri tenore zuccherino e durezza viene verificato su un campione di 10 frutti prelevati in modo omogeneo dall'intero campione.

Esito del controllo e conseguenze

In caso di esito negativo di almeno uno dei parametri, riportati nel Disciplinare e nel presente Piano dei Controlli si procede all'esclusione del lotto di prodotto da cui proviene il campione, dalla vendita come Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" ed eventuale attuazione della procedura di ritiro (quando applicabile). L'ispettore procederà quindi ad ulteriori controlli di conformità, fino ad un massimo di tre, al fine di accertare la conformità degli altri lotti in fase di lavorazione/confezionamento.

Nel caso in cui, a seguito di tali ulteriori controlli, siano rilevati due esiti negativi, verranno esclusi dal circuito tutelato della denominazione "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" i suddetti lotti e si procederà alla verifica di tutti i lotti di prodotto finito presenti c/o il confezionatore al momento della verifica ispettiva.

In assenza di ulteriori lotti al momento della verifica ispettiva, sarà necessario effettuare un controllo di conformità previa immissione nel circuito tutelato della IGP di altri lotti di prodotto.

8. PRESCRIZIONI ACCESSORIE

8.1. Autocontrollo

È responsabilità degli Operatori mantenere attivo un sistema di autocontrollo, inteso come le attività di verifica, registrazione, misura e analisi svolte da aziende agricole, intermediari e confezionatori a fronte dei requisiti di conformità richiamati nel Disciplinare e nel presente Piano dei Controlli.



8.2. Tenuta della rintracciabilità dei lotti di confezionamento

Al termine dell'attività di confezionamento, il confezionatore deve inviare a SQK, il resoconto di confezionamento, recante le informazioni relative al prodotto effettivamente confezionato, includendo le quantità (vedi paragrafo 8.5.).

È, inoltre, responsabilità di ciascun operatore tenere opportune registrazioni, disponibili per ispezione, relative a:

- Documenti di trasporto (DDT) che rendano conto di tutte le movimentazioni subite dai lotti di produzione di "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel". Nel caso di Operatori non obbligati alla compilazione dei DDT, la consegna di prodotto all'intermediario o confezionatore sarà testimoniata da un documento equivalente contenente gli elementi previsti per il DDT. I documenti di trasporto (DDT) devono chiaramente indicare, oltre alle indicazioni previste dalle normative di legge, che si tratta di prodotto IGP "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" oppure di prodotto atto alla IGP "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel";
- cartellini identificativi delle partite di prodotto ad Indicazione Geografica Protetta;
- dati relativi alle attività di carico, calibrazione, selezione e lavorazione, che mostrino i trattamenti e le movimentazioni interne, nonché nei magazzini di stoccaggio utilizzati, subiti dal prodotto;
- registrazioni di carico e scarico dei lotti di prodotto ad Indicazione Geografica Protetta.

Tale documentazione, permetterà di ricostruire "la storia" della produzione dei lotti e di verificarne la rintracciabilità. SQK apporrà il divieto di vendita come prodotto ad Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" alle partite di prodotto di cui non siano disponibili i documenti che ne dimostrano la rintracciabilità. Nel considerare queste prescrizioni, si osservi che le registrazioni delle attività di lavorazione, come ogni altra registrazione, possono essere fornite con documentazione qualsiasi (su supporto cartaceo o informatico), purché idonea a dimostrare la tracciabilità del prodotto, nel rispetto del presente Piano dei Controlli.

Le registrazioni prodotte saranno, inoltre, oggetto di verifica ispettiva da parte di SQK, al fine di valutare, in particolare, la congruità delle quantità immesse in commercio rispetto a quelle ritirate (bilancio di massa).

8.3. Separazione delle Linee Produttive

Nel caso in cui gli operatori gestiscano sia prodotto convenzionale che prodotto ad Indicazione Geografica Protetta, separati "spazialmente", è necessaria una netta e identificata distinzione fisica delle aree e delle linee di lavorazione dedicate alla IGP, dal ricevimento del prodotto idoneo e fino alla fase di confezionamento da ogni altra linea di lavorazione accompagnata da planimetria descrittiva dello stabilimento con evidenza delle attrezzature e degli impianti dedicati alla IGP e con evidenza della destinazione di tutti i locali dello stabilimento sia IGP che non IGP. Le linee di lavorazione utilizzate per la IGP devono essere esclusivamente dedicate a questa destinazione. Ogni variazione deve essere preventivamente notificata.

Ove non è possibile riservare aree e/o linee di lavorazione per la IGP (ad esempio a motivo della limitazione dei locali o degli impianti) la corretta separazione può essere garantita sulla base del sistema gestionale aziendale in modo tale da garantire la completa rintracciabilità. Tale sistema sarà valutato in occasione delle verifiche ispettive condotte da SQK.

8.4. Adempimenti documentali dei soggetti riconosciuti

È responsabilità di ogni soggetto riconosciuto attenersi alle prescrizioni previste dal Disciplinare di produzione e dal presente Piano dei Controlli, per le specifiche attività effettuate e disciplinate ai fini della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel".



Ogni soggetto è inoltre tenuto a produrre, conservare, rendere disponibile ai controlli di SQK e trasmettere (secondo quanto previsto o richiesto) adeguata documentazione prodotta in autocontrollo ad evidenza del rispetto dei requisiti di conformità di prodotti e processi, dell'osservanza delle disposizioni del presente Piano dei Controlli nonché della corretta identificazione e della completa tracciabilità delle produzioni ottenute e immesse nel circuito della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel".

Salvo diversa disposizione in applicazione della normativa vigente, la documentazione e le registrazioni prodotte in relazione alla Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" devono essere conservate per almeno due anni dalla data di redazione.

8.5. Denunce di Produzione

Le aziende agricole riconosciute devono trasmettere, alla fine di ogni annata produttiva e comunque non oltre il 30 novembre, la denuncia annuale di produzione. Nel caso di cooperative o altre organizzazioni che prescrivono alle proprie aziende agricole il conferimento totale delle mele raccolte, è sufficiente l'invio da parte dell'organizzazione del prospetto riassuntivo di tutti i conferimenti ricevuti.

Ciascun confezionatore/intermediario deve inviare a SQK, utilizzando il modulo "Dati di Produzione e Commercializzazione" (Allegato 3), i dati trimestrali consuntivi relativi al prodotto atto alla IGP approvato e alle mele confezionate/commercializzate come IGP "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel". L'invio del modulo deve essere effettuato entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di pertinenza.

L'invio del modulo è obbligatorio anche nel caso in cui non sia stata effettuata confezionamento/commercializzazione di prodotto ad Indicazione Geografica Protetta.

L'operatore può usare registri propri (cartacei o elettronici) ai fini della comunicazione dei dati, purché siano previste tutte le voci incluse nel sopra citato modello.

In caso di mancata trasmissione dei dati e delle informazioni previste entro quanto previsto dal Piano dei Controlli SQK solleciterà l'operatore alla trasmissione di opportuna registrazione entro 20 gg e segnalando, nel contempo, che in caso di permanere della carenza si darà luogo all'effettuazione di una verifica ispettiva supplementare al fine di determinare le quantità effettivamente ricevute e/o avviate alla IGP per il periodo non documentato. Nel caso in cui durante la verifica ispettiva supplementare vengano rilevate non conformità ai requisiti previsti dal Disciplinare di produzione e sulla tracciabilità tali rilievi verranno considerati come non conformità gravi.

8.6. Produzioni massime

SQK, prendendo per base le denunce di produzione e le superfici iscritte alla IGP, alla fine di ogni annata produttiva e comunque entro il 15 dicembre, verifica che le produzioni massime non siano superiori a quanto stabilito. In caso di superamento della media di 68t/ha, calcolata sulla intera zona di produzione, SQK informerà immediatamente per iscritto tutti i confezionatori riconosciuti che la commercializzazione della IGP "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" deve essere cessata.

8.7. Materiale di designazione e presentazione

SQK verifica a campione la conformità al disciplinare di produzione dei sistemi di etichettatura e confezionamento, di designazione e di presentazione della IGP "Mela Alto Adige", preventivamente alla sua immissione in commercio.

In relazione agli elementi di designazione e presentazione della IGP, i confezionatori devono attenersi a quanto previsto dal disciplinare di produzione. Nella presentazione del prodotto deve inoltre essere riportata la presente dicitura "Certificato da Organismo di controllo autorizzato dal Ministero competente" seguito dalla parola ITALIA o dalla bandiera italiana. Tale dicitura potrà essere tradotta nelle lingue dei Paesi di destinazione del prodotto.



Ferme restando le funzioni di verifica del rispetto del disciplinare di produzione da parte di SQK, il Consorzio di Tutela, nell'esercizio delle funzioni di tutela della IGP "Mela Alto Adige" e di assistenza tecnica attribuite dalla normativa in materia, può effettuare un'attività di valutazione o approvazione preventiva dell'etichetta antecedentemente all'impiego delle medesime da parte degli operatori.

8.8. Quote dovute

Le tariffe per il controllo della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" sono pubbliche e sono stabilite dal Consiglio di amministrazione di SQK, previa approvazione dell'Autorità nazionale deputata alla vigilanza.

In caso di variazione delle tariffe, queste vengono comunicate all'Autorità nazionale competente per l'approvazione e successivamente al richiedente e/o all'organizzazione delegata. Le tariffe comprendono un importo per l'esame preliminare della domanda, un importo annuo fisso legato ai costi di immissione e mantenimento nel sistema (costo amministrativo) ed una quota variabile legata alla quantità di prodotto atto alla IGP "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel".

Per ogni altra verifica ispettiva supplementare, ritenuta necessaria da parte di SQK, al fine di verificare la corretta attuazione delle azioni correttive richieste, è prevista una quota aggiuntiva secondo quanto previsto dal tariffario.

Le fatturazioni intestate al Consorzio di Tutela riporteranno le voci di spesa riferite alle prestazioni erogate nei confronti di ciascun Operatore.

9. DISCIPLINA PRODUTTIVA

I soggetti che intendono usufruire della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel" devono assoggettarsi al controllo attuato da SQK e operare in conformità al Disciplinare di Produzione della IGP e al Piano dei Controlli approvato dal Ministero competente.

Il Disciplinare di Produzione della IGP "Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel" è consultabile sul sito ufficiale del Ministero competente all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Identificazione e rintracciabilità

Il sistema utilizzato per garantire l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto IGP "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" si basa sui seguenti elementi:

- identificazione, mediante cartellini personalizzati, del prodotto all'ingresso dei centri di condizionamento;
- registrazione dei dati di carico delle partite IGP "Mela Alto Adige";
- mantenimento della identificazione del produttore anche nelle fasi di accettazione, movimentazione e stoccaggio temporaneo, realizzate nel centro di condizionamento, fino alla fase di calibratura e/o selezione;
- identificazione della partita calibrata e/o selezionata e registrazione dei dati di calibratura e/o selezione;
- registrazione dei dati di scarico delle partite commerciali a IGP "Mela Alto Adige", con evidenziata la destinazione delle stesse.

Occorre accertarsi della provenienza delle mele acquisite verificando la documentazione di trasporto.

La rintracciabilità delle mele deve essere garantita da idonea identificazione del prodotto stesso e/o delle aree di immagazzinamento e/o dei recipienti nei quali viene immagazzinato e trasportato e da opportune registrazioni delle attività di stoccaggio e movimentazione che devono essere adeguatamente conservate.



10. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

A seguito di verifiche/controlli, effettuati sul processo (per valutare la corretta esecuzione delle operazioni svolte) e sul prodotto, lungo tutta la filiera produttiva, si possono rilevare non conformità.

Per "non conformità" si intende il mancato soddisfacimento dei requisiti di processo e prodotto indicati nel Disciplinare e nel presente Piano dei Controlli cui tutti gli Operatori coinvolti nella filiera produttiva (produttori, intermediari e confezionatori) devono attenersi per produrre e/o identificare partite di prodotto come Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel".

Le non conformità possono essere rilevate sia dagli Operatori coinvolti nella produzione del prodotto ad Indicazione Geografica Protetta lungo tutta la filiera produttiva, sia da SQK quale Organismo di controllo autorizzato dal Ministero competente per effettuare i controlli di conformità. Tutte le non conformità rilevate devono essere gestite. Lo scopo della gestione delle non conformità è di definire le attività da svolgere per assicurare che i prodotti non conformi ai requisiti specificati nel Disciplinare non siano immesse al consumo come prodotto ad Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel". A tale scopo è necessario procedere all'identificazione, documentazione, valutazione e risoluzione delle eventuali non conformità riscontrate.

Di seguito sono descritte, in base ai soggetti coinvolti nella filiera della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel", le modalità di gestione delle non conformità rilevate.

10.1. Gestione delle non conformità da parte degli Operatori

Se gli Operatori coinvolti nella filiera della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel", rilevano delle non conformità, essi devono procedere alla loro gestione secondo le seguenti modalità:

- devono mantenere una registrazione delle non conformità rilevate su opportuna documentazione e definire le modalità e le responsabilità per la gestione del prodotto/processo non conforme in modo da riportarlo, quando possibile, all'interno dei requisiti di conformità;
- nel caso in cui la non conformità sia tale da non permettere il ripristino delle condizioni di conformità, devono dare evidenza del fatto che il prodotto non sia stato destinato alla produzione/confezionamento ed immissione al consumo della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel". Qualora il prodotto fosse già stato immesso al consumo, del fatto viene informata SQK e l'Autorità di vigilanza.

10.2. Gestione delle non conformità da parte di SQK

Gli Ispettori di SQK durante i controlli di conformità possono rilevare delle non conformità. Le non conformità possono essere classificate, come:

- **non conformità gravi:** debbono considerarsi gravi quando incidono irrimediabilmente sulle caratteristiche del prodotto ovvero nei casi in cui non sia possibile garantire la tracciabilità dello stesso. Tali non conformità determinano il divieto di identificare i lotti di prodotto interessati come Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel";
- **non conformità lievi:** debbono considerarsi lievi quando pur evidenziando una carenza in relazione ad un requisito non pregiudicano la conformità del prodotto. I lotti di prodotto interessati possono essere identificati come Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel".

Per la classificazione delle non conformità e delle modalità per la loro gestione, si rimanda allo Schema dei Controlli "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel", ai contenuti di dettaglio evidenziati



nelle colonne relative al trattamento delle non conformità ed alle azioni correttive di cui al successivo paragrafo 13 del presente Piano dei Controlli.

Le non conformità gravi che si dovessero presentare durante i controlli di conformità effettuati da SQK, vengono gestite attraverso l'identificazione del prodotto non conforme affinché questo non venga destinato alla produzione della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel". Ove necessario si procede all'eventuale rimozione dei marchi dai lotti già confezionati (nei casi in cui il prodotto non conforme sia stato già identificato come Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel"). In adempimento alle disposizioni vigenti le situazioni non conformi qualificate come gravi saranno rese note all'Autorità competente per quanto di specifica responsabilità.

11. RICORSI

Il Richiedente o il soggetto registrato/riconosciuto può fare ricorso contro le decisioni di SQK, inviando, entro 20 giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni, le ragioni del proprio dissenso.

Il Direttore di SQK presenta il ricorso con la documentazione necessaria al Comitato ricorsi che decide entro 30 giorni dalla sua presentazione, in merito al rigetto o all'accettazione del ricorso o all'eventuale concessione di certificazione. Per la valutazione del ricorso e la decisione non verranno addebitate spese. Il Direttore invia l'esito al richiedente.

Qualora l'esito dell'iter del ricorso non sia soddisfacente per il richiedente, questo potrà aprire un contenzioso con SQK. In tal caso si ricorrerà al giudizio di un Collegio Arbitrale.

Giudizio arbitrale

Ogni controversia nascente dall'applicazione del Sistema di Certificazione di SQK e dalla mancata soluzione in sede di trattazione dei ricorsi, è demandata, secondo il regolamento di arbitrato della Camera arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, alla stessa Camera arbitrale. Il giudizio è inappellabile e andrà adottato da un collegio arbitrale composto di 3 arbitri secondo il regolamento di arbitrato della citata Camera arbitrale. Per la nomina del collegio arbitrale le parti fanno espresso riferimento all'articolo 26-bis del citato regolamento di arbitrato.

12. ALLEGATI

Le informazioni richieste dalla modulistica sottoelencata potranno essere inoltrate dall'organizzazione a SQK utilizzando modulistica alternativa a quella appositamente predisposta da SQK.

Gli operatori possono stabilire di registrare i dati richiesti su propri registri (cartacei o elettronici), purché siano previste tutte le voci incluse nei sotto citati modelli.

Allegato 1 - Domanda di Accesso al Sistema di Controllo

Allegato 2 - Elenco Stabilimenti di Stoccaggio/Confezionamento

Allegato 3 - Dati di Produzione e Commercializzazione

13. SCHEMA DEI CONTROLLI

La tabella riporta, in riferimento alle diverse fasi di processo di produzione della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel", i controlli e le attività che produttori, intermediari e confezionatori devono attuare per identificare le proprie partite di prodotto come IGP e la tipologia e le frequenze dei controlli di conformità svolti da SQK.

Per ciascun soggetto sono riportate le attività specifiche, pertanto se un'azienda inserita nel sistema di controllo svolge diverse fasi della filiera (ad es. produzione agricola, lavorazione, confezionamento e immissione al consumo), dovrà attenersi alle disposizioni previste per i soggetti della filiera descritti che svolgono dette fasi.